



COMUNE DI BOVEGNO

(Provincia di Brescia)

Piazza Giuseppe Zanardelli 1 – 25061

Tel. 030/926148 - Fax. 030/926774 - CF: 00868380171 P.IVA: 00584210983

www.comune.bovegno.bs.it - info@comune.bovegno.bs.it

ORDINANZA Reg. n. 9/2020 del 20/03/2020

Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura dei cimiteri comunali

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerati

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della provincia di Brescia.
- che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Bovegno e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al termine dell'emergenza sanitaria, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei soli parenti stretti.

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- L'art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

- L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020; - il DPCM del 1 marzo 2020

- il DPCM del 4 marzo 2020 - il DPCM dell'8 marzo 2020 - il DPCM del 9 marzo 2020

- il DPCM dell'11 marzo 2020

ORDINA

la **chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino conclusione dell'emergenza sanitaria**, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei soli parenti stretti;

- la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- di garantire la disponibilità, qualora se ne ravvisasse la necessità, della sala di deposito e/o camera mortuaria per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

SI DA ATTO

che la presente ordinanza:

- è comunicata al Prefetto della Provincia di Brescia

è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e affissione all'ingresso del cimitero;

DEMANDA

a tutte le Forze di Polizia alla sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, addì 20/03/2020

IL SINDACO
Rossini Rag. Manolo

Manolo Rossini

